

Cass. pen. Sez. I, (ud. 15-03-2007) 23-03-2007, n. 12366

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCALI Piero – Presidente

Dott. GIRONI Emilio Giovanni – Consigliere

Dott. SIOTTO Maria Cristina – Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere

Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) W.M.Z., N. IL (OMISSIS);

2) L.D., N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA della CORTE d'APPELLO di Roma;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN Giancarlo;

Udito il Procuratore Generale in persona del Consigliere DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 10 marzo 2006 la corte d'Appello di Roma confermava la condanna inflitta a W.M.Z. e a L.D. in ordine alla imputazione di cui all'art. 110 c.p., all'art. 81 c.p., comma 2 al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, commi 5, 10 e 12 comma 5 per aver occupato alle proprie dipendenze 9 cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno e inoltre, la sola W., per istigazione alla corruzione (art. 322 c.p., comma 2).

La dichiarazione di responsabilità dei prevenuti è fondata su un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza presso il laboratorio di sartoria gestito dall'imputata W., nel corso del quale nove cittadini

stranieri erano stati trovati intenti al lavoro alle macchine da cucire presenti nel laboratorio: durante la perquisizione, nel corso della quale la donna aveva offerto agli operanti del denaro (L. 1.500.000) per "chiudere un occhio", erano stati rinvenuti alcuni letti. Alcuni vicini abitanti nei pressi si erano lamentati del fatto che il laboratorio fosse in funzione giorno e notte, producendo rumori fastidiosi.

I cittadini cinesi identificati, tre dei quali muniti di permesso di soggiorno, affermavano di essere solo saltuariamente presenti nel laboratorio e di non prestare attività di lavoro in via stabile e continuativa.

Propone ricorso per cassazione il difensore dei due imputati per violazione di legge in relazione al reato di favoreggiamento della permanenza di lavoratori stranieri clandestini (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5), dal momento che non erano state acquisite prove di qualche consistenza in relazione a tale reato: né erano stati acquisiti elementi dai quali rilevare che i cosiddetti lavoratori sarebbero stati sfruttati sia per la retribuzione che per l'orario di lavoro.

Si contesta infine che il marito della titolare del laboratorio fosse coinvolto nella stessa vicenda solo perché al momento del controllo era presente; in realtà egli non aveva alcuna veste nella gestione della piccola impresa, che faceva capo unicamente alla moglie W.M.Z..

Insiste quindi per l'annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorso, più che prospettare vizi di legittimità, si limita a contestare genericamente le valutazioni in base alle quali la corte d'Appello è pervenuta alla dichiarazione di responsabilità dei due imputati in ordine ai fatti loro rispettivamente ascritti, senza indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto da sottoporre a censura (art. 581 c.p.p., lettera c)). In sostanza i motivi proposti tendono a provocare una nuova valutazione del merito, operazione preclusa avanti a questa Corte. La sentenza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale.

Quanto al reato di favoreggiamento della permanenza di lavoratori clandestini in Italia, la sentenza impugnata ha opportunamente rilevato le condizioni di estremo disagio in cui il lavoro veniva svolto, con la presenza dei letti in cui gli stranieri riposavano negli stessi ambienti in cui altri lavoravano, alternandosi secondo turni continui, giorno e notte. Sia gli abitanti della zona, che venivano disturbati anche in ore notturne dai rumori provenienti dal laboratorio, sia l'annotazione di servizio redatta dai Vigili urbani di Roma il 22 febbraio 2000 alle ore 1,40 di notte hanno confermato la persistenza di attività lavorativa anche in ore notturne.

Anche in relazione alla posizione dell'uomo, L.D., la Corte di Appello ha individuato elementi di prova sufficienti a ritenerne la responsabilità; lo stesso ricorso ammette, peraltro, che egli, quale coniuge della coimputata W., collaborava quale "semplice coadiuvante" nella "modesta impresa a conduzione familiare" che risultava formalmente intestata alla donna.

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile; segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro 500 ciascuno, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e dell'importo di Euro 500 ciascuno in favore della Cassa della ammende.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2007.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2007